Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 aprile 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. **1034**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa del 24 maggio 1977, con cui si chiede che il posto sopraindicato venga assegnato alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª della stessa Università al fine di poter ampliare la ricerca scientifica nel settore della risonanza paramagnetica pulsata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, del 14 dicembre 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª dell'Università di Pisa;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, risulta attualmente ricoperto dal dott. Marco Giordano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª dell'Università di Pisa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marco Giordano, alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1979
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **1035**.

Soppressione dei corsi statali merletti della Venezia Giulia, in Gorizia.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono soppressi, a decorrere dal 1° settembre 1978, i corsi statali merletti della Venezia Giulia, in Gorizia, provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1979
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **1036**.

Soppressione dei corsi statali pizzi e merletti della Venezia Tridentina, in Trento.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono soppressi, a decorrere dal 1° ottobre 1976, i corsi statali pizzi e merletti della Venezia Tridentina, in Trento, provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1979
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 280

LEGGE 2 aprile 1979, n. **97**.

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Nomina a magistrato di tribunale

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art. 2.

Parere del consiglio giudiziario

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

Art. 3.

Comunicazione

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

Art. 4.

Ulteriori informazioni

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

Art. 5.

Nuove valutazioni

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

Art. 6.

Aggiunti giudiziari

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridotto a sette anni.

Art. 7.

Riammissione nel posto di ruolo

All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali ».

Art. 8.

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

TITOLO II

Art. 9.

Trattamento economico

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Art. 10.

Conservazione di precedente trattamento economico

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo

Art. 11.

Adeguamento triennale del trattamento economico

Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo.

Agli effetti del comma precedente si tiene conto degli stipendi, al netto dell'indennità integrativa speciale, erogati al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonché a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociali, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici è calcolata rapportando lo stipendio medio per unità dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale è determinata rapportando lo stipendio di cui al terzo comma, relativo all'anno 1981, a quello dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982.

Art. 12.

Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale

L'adeguamento previsto dall'articolo precedente è determinato entro il mese di giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento di cui al terzo comma dello stesso articolo con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine, entro il mese di maggio dell'anno indicato nel comma precedente l'ISTAT comunica la variazione percentuale dello stipendio medio per unità di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Art. 13.

Indennità di missione

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonché a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

La misura del trattamento dovuto è determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

TITOLO III

Art. 14.

Incompatibilità di funzioni

Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Art. 15.

Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'ottanta per cento.

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato.

Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

Onnicomprensività del trattamento economico

E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 18.

Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 19.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — RUFFINI — VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

MAGISTRATURA ORDINARIA

Qualifica	Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 1979
Primo presidente della Corte di cassazione	24.031.000
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	22.338.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	20.308.000
Magistrati di Corte di cassazione	17.283.000
Magistrati di corte di appello	15.363.000
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.443.000
Magistrati di tribunale	9.602.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	6.758.000
Uditori giudiziari	5.793.000

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato	22.338.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato	20.308.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato	17.283.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	15.363.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato	13.443.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	11.830.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, procuratori dello Stato	10.754.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato	9.602.000
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	6.758.000

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1979, n. **98.**

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerato che il C.N.E.N. si è trovato nell'impossibilità di deliberare il piano pluriennale, mentre non è procrastinabile l'esigenza di dotare l'Ente dei finanziamenti necessari per i primi due quadrimestri dell'anno 1979, nella misura atta a coprire le spese ordinarie di gestione e di personale e ad assicurare la continuità delle azioni in corso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al finanziamento a valere sugli stanziamenti a favore del C.N.E.N. per l'anno finanziario 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per l'anno finanziario 1979, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 100 miliardi.

Art. 2.

All'onere di 100 miliardi di lire derivante dalla attuazione del presente decreto per l'anno 1979, si provvede con riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 3

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1979, n. **99.**

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad interventi di gestione e partecipazioni localizzati nel Mezzogiorno, in relazione a situazioni di grave crisi dell'industria meridionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a., costitutita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi il primo e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 4

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1979, n. **100**.

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 429, concernente la proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato fino al 30 giugno 1979;

Considerato che l'inizio della procedura elettorale per il rinnovo di detti organi, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, era previsto per il giorno 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

Sono senza effetto le operazioni elettorali, espletate nel tempo intercorso tra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore del presente decreto, per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 6

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Palmi si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione che rese possibile la formazione degli organi ordinari.

Nell'agosto del 1978 si determinò una frattura nella coalizione di maggioranza che portò alle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta municipale di cui prese atto il consiglio comunale nella seduta dell'8 gennaio 1979.

Successivamente ogni tentativo di eleggere nuovi organi riusciva infruttuoso.

Le adunanze consiliari all'uopo tenute nei giorni 30 gennaio, 6, 22 e 26 febbraio 1979, si concludevano infruttuosamente.

Il prefetto di Reggio Calabria, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto n. 423 del 28 febbraio 1979 disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale per i giorni 5 e 7 marzo 1979, in prima e seconda convocazione, per procedere all'elezione del sindaco e della giunta municipale con l'avvertenza, rivolta con lettera in pari data, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di inadempienza sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche tali due sedute riuscivano infruttuose per mancanza del quorum legale necessario per la validità delle sedute medesime.

Pertanto il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Palmi in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palmi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Marino.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1979

PERTINI

ROGNONI

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodoesamina » fiale × 1 cc di primo grado tipo semplice, della relativa serie fiale × 2 cc di secondo grado tipo semplice, della relativa serie fiale × 5 cc di terzo grado tipo semplice, della relativa categoria soluzione gocce tipo semplice, della relativa categoria fiale × 1 cc di primo grado tipo calcio-magnesiaca, della relativa serie di categoria fiale × 2 cc di secondo grado tipo calcio-magnesiaca e fiale × 5 cc di terzo grado tipo calcio-magnesiaca, nonchè della relativa categoria soluzione gocce tipo calcio-magnesiaca, della ditta Russi & C. di Torino, ora Sigurtà farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5418/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 agosto 1950, 24 maggio 1965 e 29 luglio 1975, con i quali vennero registrate ai numeri 3707, 3707/1, 3707/2, 3707/A, 3707/B, 3707/B-1, 3707/B-2 e 3707/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Jodoesamina » fiale × 1 cc di primo grado tipo semplice, nonché la relativa serie fiale × 2 cc di secondo grado tipo semplice, la relativa serie fiale × 5 cc di terzo grado tipo semplice, la relativa categoria soluzione gocce tipo semplice, la relativa categoria fiale × 1 cc di primo grado tipo calcio-magnesiaca, la relativa serie di categoria fiale × 2 cc di secondo grado tipo calcio-magnesiaca, la relativa serie di categoria fiale × 5 cc di terzo grado tipo calcio-magnesiaca e la relativa categoria soluzione gocce tipo calcio-magnesiaca, a nome della ditta Russi & C., con sede in Torino, strada Mongreno, 71, ora Sigurtà farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 210, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Santhià (Vercelli);

Vista la nota in data 7 aprile 1959, con la quale la ditta Russi & C. S.p.a., ora Sigurtà farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 210, comunicava la cessione del prodotto di cui trattasi alla ditta A. Forlezza di Roma;

Considerato che la suddetta ditta Forlezza che peraltro risulta sconosciuta a questo Ministero, non ha mai richiesto la registrazione a proprio nome di tale prodotto e non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Jodoesamina » fiale × 1 cc di primo grado tipo semplice, della relativa serie fiale × 2 cc di secondo grado tipo semplice, della relativa serie fiale × 5 cc di terzo grado tipo semplice, della relativa categoria soluzione gocce tipo semplice, della relativa categoria fiale × 1 cc di primo grado tipo calcio-magnesiaca, delle relative serie di categoria fiale × 2 cc di secondo grado tipo calcio-magnesiaca e fiale × 5 cc di terzo grado tipo calcio-magnesiaca, nonché della relativa categoria soluzione gocce tipo calcio-magnesiaca, registrate rispettivamente ai numeri 3707, 3707/1, 3707/2, 3707/A, 3707/B, 3707/B-1, 3707/B-2 e 3707/C, in data 12 agosto 1950, 24 maggio 1965 e 29 luglio 1975, a nome della ditta Russi & C. di Torino, ora Sigurtà farmaceutici, con sede in Milano, viale Certosa, 210, cedute successivamente alla ditta A. Forlezza di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Detensyl » confetti, nella confezione 36 confetti della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, ora denominata ditta L.A.C.M.A., in Grugliasco. (Decreto di revoca n. 5414/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 17489 la specialità medicinale denominata « Detensyl » confetti, nella confezione da 36 confetti, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, ora denominata L.A.C.M.A., con sede in Grugliasco (Torino), via Freyus, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche la specialità medicinale in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Detensyl » confetti, nella confezione da 36 confetti, registrata al n. 17489 in data 31 maggio 1960, a nome della ditta Laboratori di chimica medica e dell'Antipiol, ora denominata ditta L.A.C.M.A., con sede in Grugliasco (Torino), via Freyus, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pastiglie di Pinolina Foletto », nella confezione da 36 pastiglie della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, in Pieve di Ledro. (Decreto di revoca n. 5415/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 giugno 1957, con il quale è stata registrata al n. 12674 la specialità medicinale denominata « Pastiglie di Pinolina Foletto », nella confezione da 36 pastiglie, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, con sede in Pieve di Ledro (Trento), peraparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, mancando un metodo quantitativo di controllo aggiornato;

Considerato altresì, che la ditta interessata invitata ad inviare aggiornati metodi di analisi, ha fatto pervenire un metodo di analisi consistente solamente nella descrizione di alcune caratteristiche del prodotto finito e nel riconoscimento cromatografico di alcuni dei principi attivi;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pastiglie di Pinolina Foletto », nella confezione da 36 pastiglie, registrata al n. 12674 in data 8 giugno 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Foletto, con sede in Pieve di Ledro (Trento).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nauton » supposte adulti, nella confezione 6 supposte da g 2,2, della relativa serie supposte pediatriche nella confezione 6 supposte da g 1,2 e della categoria capsule nelle confezioni da 2 e 4 capsule e cioccolatini nella confezione da 2 cioccolatini, della ditta Istituto farmacologico fiorentino, in Firenze, e poi ceduta alla ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5416/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 ottobre 1959, 14 luglio 1960, 8 settembre 1960, 24 novembre 1960 e 14 giugno 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 13976, 13976/1, 13976/A e 13976/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Nauton » supposte adulti, nella confezione 6 supposte da g 2,2, la relativa serie supposte pediatriche nella confezione 6 supposte da g 1,2 e le categorie capsule nelle confezioni da 2 e 4 capsule e 2 cioccolatini, a nome della ditta Istituto farmacologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, 105, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda in data 22 novembre 1974, con la quale la ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., con sede in Pisa, via Livia Gereschi, 32, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome per la specialità medicinale in parola, avendo acquistato la medesima dall'Istituto farmacologico fiorentino succitato come da atto di compravendita in data 8 febbraio 1974, registrato a Firenze il 13 febbraio 1974 al n. 10529;

Considerato che detto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata; anche in considerazione della irrazionalità derivante dalla presenza di tre antistaminici diversi;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nauton » supposte adulti, nella confezione 6 supposte da g 2,2, della relativa serie supposte pediatriche nella confezione 6 supposte da g 1,2 e delle categorie capsule nelle confezioni da 2 e 4 capsule e cioccolatini nella confezione da 2 cioccolatini, registrate rispettivamente ai numeri 13976, 13976/1, 13976/A e 13976/C in data 2 ottobre 1959, 14 luglio 1960, 8 settembre 1960, 24 novembre 1960 e 14 giugno 1961, a nome della ditta Istituto farmacologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, 105 e poi ceduta alla ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., con sede in Pisa, via Livia Gereschi, 32.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Specifico Lancelot » flacone da g 20, della ditta I.S.M.E.T., in Torino. (Decreto di revoca n. 5417/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 novembre 1951, col quale venne registrata al n. 5526 la specialità medicinale denominata « Specifico Lancelot » flacone × g 20, a nome della ditta I.S.M.E.T., con sede in Torino, via Foscolo, 13, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Lancelot, con sede in Parigi, Avenue de Saint-Mandè;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Specifico Lancelot » flacone × g 20, registrata al n. 5526, in data 5 novembre 1951, a nome della ditta I.S.M.E.T., con sede in Torino, via Foscolo, 13, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Lancelot di Parigi.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3237)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eupirina », nella confezione da 10 compresse, della ditta L'Euterapica, in Torino, e acquistata successivamente dalla Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca n. 5424/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1959, con il quale venne registrata al n. 15415 la specialità medicinale denominata « Eupirina », nella confezione da 10 compresse, a nome della ditta L'Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che il prodotto in questione, con atto privato registrato a Torino in data 19 aprile 1972 al n. 008122, venne acquistato dalla ditta A.P.O., con sede in Milano, via San Gregorio, 12;

Atteso che con atto pubblico in data 30 gennaio 1974, registrato a Torino in data 4 febbraio 1974 al n. 5757. vol. 1268, venne effettuata la fusione tra le ditte Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso & C. - S.n.c. di Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40, A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation S.n.c. di Milano e Taricco S.n.c. di Milano, mediante incorporazione della seconda e della terza nella prima;

Accertato che nè la ditta A.P.O., nè la ditta Mitim farmaceutici suddette ottennero la registrazione a proprio nome del prodotto in questione, non avendo le ditte stesse provveduto a perfezionare la documentazione di rito;

Considerato che agli atti d'ufficio non risulta che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eupirina », nella confezione da 10 compresse, registrata al n. 15415, in data 20 agosto 1959, a nome della ditta L'Euterapica, con sede in

Torino, via Moncalvo, 29, e acquistata successivamente dalla Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Driotina », nella confezione flacone 40 confetti da mg 250, della ditta Albanese-Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5429/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1962, con il quale venne registrata al n. 19814 la specialità medicinale denominata « Driotina », nella confezione flacone 40 confetti da mg 250, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Driotina », nella confezione flacone 40 confetti da mg 250, registrata al n. 19814, in data 28 novembre 1962, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

pulitori: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2761)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i soci delle cooperative portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie di Ancona e Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

portabagagli operanti nelle stazioni della 21ª classe di contribuzione ferrovie dello Stato di Ancona e Falconara Marittima: con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(2763)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1979, con il quale sono stati nominati i membri effettivi e supplenti della deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1979;

Vista la deliberazione n. 33 del 26 gennaio 1979, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto di nominare quale membro effettivo il sig. Carlo Bonelli in sostituzione del rag. Emilio Perini, deceduto;

Decreta:

Il sig. Carlo Bonelli è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1979, in sostituzione del rag. Emilio Perini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: Prodi

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - gelate del 12, 13 maggio 1978; grandinate del 10 maggio, 14 luglio, 5, 30 agosto 1978:

comune di Termeno per la località Fondovalle;

comune di Cartaccia per la località Fondovalle;

comune di Magrè per la località Fondovalle;

comune di Cortina all'Adige per l'intero territorio;

comune di Salorno per la zona ubicata ad ovest della strada statale n. 12 e per la località Garbe e frazione di Pochi;

comune di Egna per la località Mitterling e la zona ubicata a nord dell'abitato di Laghetti;

comune di Laces per il territorio compreso fra la frazione di Tarres - Prati di Maragno - Coldrano e Laces paese;

comune di Marlengo per il territorio comunale ubicato a sud del paese di Marlengo;

comune di Appiano per il territorio comunale ubicato a nord delle frazioni di Frangarto e Missiano;

comune di Andriano per il territorio comunale ubicato a sud del Rio Gaido;

comune di Terlano per la località Pascolo della Volpe e territorio comunale ubicato a sud della fabbrica di laterizi e ad ovest della strada statale n. 38;

comune di Bolzano tutto il territorio ubicato a nord della località Camporoda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Gorizia - nubifragi e grandinate dell'8 maggio, 25 giugno, 19 luglio, 30 agosto 1978;

Pordenone - nubifragi e grandinate del 2 maggio, 24, 25 giugno 5, 18 luglio, 8, 9, 12, 30 agosto 1978;

Trieste - nubifragi e grandinate del 30 agosto 1978;

Udine - nubifragi e grandinate del 2, 8 maggio, 24 giugno, 5, 7, 19 luglio, 8, 9 agosto 1978.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trieste - nubifragi e grandinate del 30 agosto 1978:

comune di Trieste per le località Contovello, Barcola, Bovedo, Monte Radio, Gretta, Sottomonte, Roiano, Scorcola, Scala Santa, Pischianzi, Guardiella, S. Giovanni, Longera, Cattinara, Santa Maria Maddalena Inferiore e Superiore, Coloncavez, Melara, Montebello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Proroga fino al 15 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1978 al 15 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), è prolungata fino al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3267)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Proroga fino al 14 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 31 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3268)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Assoggettamento della « Mario Maraldi » S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 6 depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza, a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, della « Mario Maraldi » S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaino n. 3532, e stabilimenti in Bertinoro, Ancona, Ravenna e Pace del Mela, località Giammoro (Messina); ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che esistono estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la messa in amministrazione straordinaria della « Mario Maraldi » S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La « Mario Maraldi » S.p.a., con sede legale a Bologna ed amministrativa a Forlimpopoli, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il sig. dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Resto del Carlino; il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Gazzettino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Assoggettamento della « Forlisider » S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 7, depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato sia il collegamento della S.p.a. « Forlisider » con la S.p.a. « Mario Maraldi », ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sia lo stato di insolvenza della stessa S.p.a. « Forlisider », esercente l'attività industriale metallurgica, impianti petroliferi, petrolchimica e saccárifera con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, stabilimento, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via E. Mattei, 20 ai sensi del citato art. 3, secondo comma, sia l'assoggettabilità della S.p.a. « Forlisider » alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 6, depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979, della « Mario Maraldi » S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaino n. 3532, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3, secondo comma, per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. « Forlisider », quale società collegata con la S.p.a. « Mario Maraldi », e per nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta, con decreto in pari data, a carico della S.p.a. « Mario Maraldi »;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Forlisider » esercente l'attività industriale metallurgica, impianti petroliferi, petrolchimica e saccarifera con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, stabilimento, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via E. Mattei n. 20, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della S.p.a. « Mario Maraldi » secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il sig. dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Resto del Carlino; il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Gazzettino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Assoggettamento della « Montaggi » S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 6, depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato sia il collegamento della S.p.a. « Montaggi » con la S.p.a. « Mario Maraldi », ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sia lo stato d'insolvenza della stessa S.p.a. « Montaggi », esercente l'attività di montaggio di serbatoi, carpenteria metallica, impianti petroliferi, petrolchimica e saccarifera con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, stabilimento, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Cesena, via Europa n. 980, ai sensi del citato art. 3, secondo comma, sia l'assoggettabilità della S.p.a. « Montaggi » alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 6, depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza; a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979, della « Mario Maraldi » S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaino n. 3532 ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3, secondo comma, per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. « Montaggi », quale società collegata con la S.p.a. « Mario Maraldi », e per nominare la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta, con decreto di pari data, a carico della S.p.a. « Mario Maraldi »;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Montaggi », esercente l'attività di montaggio di serbatoi, carpenteria metallica, impianti petroliferi, petrolchimica e saccarifera con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, sede amministrativa, stabilimento, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Cesena, via Europa n. 980, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della S.p.a. « Mario Maraldi », secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il sig. dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino; il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Gazzettino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3288)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 478/79 della commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 479/79 della commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 62 *del* 13 *marzo* 1979

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 480/79 della commissione, del 13 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 481/79 della commissione, del 13 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 482/79 della commissione, del 9 marzo 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 483/79 della commissione, del 9 marzo 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 484/79 della commissione, del 13 marzo 1979, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 39.07 E IV della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 485/79 della commissione, del 13 marzo 1979, che determina le condizioni per l'ammissione di cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 01.01 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 486/79 della commissione, del 13 marzo 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2821/78 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 487/79 della commissione, del 13 marzo 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 488/79 della commissione, del 13 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. L 359 del 31 dicembre 1974.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2920/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della comunità, pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. L 354 del 18 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 64 *del* 14 *marzo* 1979

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 489/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 490/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 491/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 492/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 493/79 della commissione, del 13 marzo 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 494/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 495/79 della commissione, del 14 marzo 1979, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali.

Raccomandazione n. 496/79/CECA della commissione, del 13 marzo 1979, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per gli sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 497/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 498/79 della commissione, del 14 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 217/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. L 31 del 7 febbraio 1979

Pubblicati nel n. L 65 *del* 15 *marzo* 1979

(60/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 31 marzo 1979:

Acquaderni Stefano, notaio residente nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Corsi Alessandro, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione.

Segalerba Giorgio, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Camogli, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione.

Gessaga Rosetta, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Quattrociocchi Carla, notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione.

Sylos Calò Giuseppe, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Noci, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Digiesi Domenico, notaio residente nel comune di Sinopoli, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Romano Salvatore Sergio, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione.

Di Felice Rossana, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Miglianico, distretto notarile di Chieti, con l'anzidetta condizione.

Maioli Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione.

Alberti Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione.

Gattuso Roberto, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Barabbino Mario, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione.

Biancorosso Rosolino, notaio residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione.

(3272)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica biologica e di biologia marina presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica biologica;
2) biologia marina,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3222)

Vacanza delle cattedre di architettura e composizione architettonica e di chimica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo sono vacanti le seguenti cattedre:

1) architettura e composizione architettonica;
2) chimica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3223)

Vacanza delle cattedre di fisica generale I (raddoppio) e di complementi di fisica generale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica generale I (raddoppio);
2) complementi di fisica generale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3224)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe ».

Con decreto ministeriale 8 marzo 1979 il dott. Lorenzo Sterpone è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », in Santa Margherita di Costigliole d'Asti (Asti), in sostituzione del dott. Serafino Stobbione, dimissionario.

(2944)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari » a r.l., in Torino.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1979 il dott. Mario Fantozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari » a r.l., in Torino, posta in liquidazione, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 21 maggio 1975, in sostituzione del rag. Marcella Comoglio, dimissionario.

(2945)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Primula » di Spinone al Lago

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1851, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Primula » di Spinone al Lago (Bergamo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 3 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,55	843,55	843,50	843,55	—	842,45	843,45	843,55	843,55	843,55
Dollaro canadese	729,10	729,10	729,25	729,10	—	726,50	728,90	729,10	729,10	729,10
Marco germanico	447,23	447,23	447,25	447,23	—	447,85	447,30	447,23	447,23	447,25
Fiorino olandese	415,22	415,22	415,23	415,22	—	415,80	415,06	415,22	415,22	415,22
Franco belga	28,257	28,257	28,25	28,257	—	28,30	28,256	28,257	28,257	28,25
Franco francese	194,72	194,72	194,50	194,72	—	194,85	194,72	194,72	194,72	194,75
Lira sterlina	1743,60	1743,60	1744 —	1743,60	—	1743,90	1743,65	1743,60	1743,60	1743,60
Lira irlandese	1714,90	1714,90	1717 —	1714,90	—	—	1714,90	1714,90	1714,90	—
Corona danese	160,95	160,95	161 —	160,95	—	161 —	160,94	160,95	160,95	160,95
Corona norvegese	164,715	164,715	164,75	164,715	—	164,50	164,72	164,715	164,715	164,70
Corona svedese	192,55	192,55	192,48	192,55	—	192,10	192,56	192,55	192,55	192,55
Franco svizzero	494,75	494,75	494,40	494,75	—	493,60	494,75	494,75	494,75	494,75
Scellino austriaco	61,011	61,011	61,05	61,011	—	60,95	60,99	61,011	61,011	61,01
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	—	17,50	17,42	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12.35	12,35	12,35	12.35	—	12.35	12,355	12,35	12,35	12,35
Yen giapponese	3,98	3,98	3,95	3,98	—	3,90	3,95	3,98	3,98	3,98

Media dei titoli del 3 aprile 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,775
» 5,50 % » » 1968-83	86,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,025
» » » 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,90
» » » 12 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,50
Dollaro canadese	729 —
Marco germanico	447,265
Fiorino olandese	415,14
Franco belga	28,256
Franco francese	194,72
Lira sterlina	1743,625
Lira irlandese	1714,90
Corona danese	160,945
Corona norvegese	164,717
Corona svedese	192,555
Franco svizzero	494,75
Scellino austriaco	61 —
Escudo portoghese	17,46
Peseta spagnola	12,352
Yen giapponese	3,965

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio.

Nel supplemento ordinario n. 2 ai Bollettini ufficiali del Ministero della pubblica istruzione (parte II) numeri 37 e 38 rispettivamente del 14 e 21 settembre 1978 sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi con decreti ministeriali 29 aprile 1978 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 giugno 1978.

(3232)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 1° agosto 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo 30 marzo 1978, n. 486/2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 7 luglio 1977, n. 4240/2.

(3018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso, per esami e titoli, a centoventicinque posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 5 febbraio 1979, alla pagina 1166, è stato inserito all'ultimo capoverso dell'art. 8 il seguente periodo che deve intendersi soppresso: « Nel colloquio della lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa ».

(3302)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(1091/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario-direttore, un posto di aiuto e un posto di assistente di oncologia;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di direttore di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(1061/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e due posti di assistente della sezione autonoma di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1062/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(1063/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico-traumatologo (che si renderà vacante dal 1° luglio 1979);

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(1078/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale di Vittoria, a:

un posto di primario di chirurgia;

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(1079/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(1080/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1979, n. **5.**

Indennità di missione ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1977, al consigliere regionale che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechi in missione fuori del territorio regionale per conto del consiglio o della giunta regionale è attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio nazionale, una indennità di lire ventisettemiladuecento.

Per le trasferte effettuate all'estero, al consigliere regionale compete la diaria nella misura netta indicata per i vari Paesi esteri nella tabella *B* — 2° gruppo di persone — annessa al decreto del Ministro del tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 22 aprile 1976. Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla tabella *B*, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della regione Basilicata.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiore a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

Art. 3.

Al consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria. In tal caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

Art. 4.

Al consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in 1ª classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.

Art. 5.

In casi particolari, il consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta, secondo le rispettive competenze, a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo della benzina super vigente nel tempo ed il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, previa esibizione della relativa ricevuta.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura della indennità di trasferta rideterminata ai sensi del comma sesto e successivi dell'art. 1 della legge 20 luglio 1978, n. 417, sarà applicata anche ai consiglieri regionali.

Art. 7.

Spetta, altresì, ai consiglieri non residenti nel capoluogo regionale una indennità chilometrica, pari ai quattro quinti della indennità di cui al precedente art. 5, calcolata sulla base della

distanza tra il luogo di residenza ed il capoluogo della Regione, per ogni effettiva partecipazione a riunioni di giunta, di consiglio, di commissioni consiliari, di conferenze di capigruppo.

L'ufficio di presidenza del consiglio, la giunta, la presidenza delle commissioni provvedono rispettivamente alla segnalazione delle presenze all'ufficio di ragioneria competente:

a) per le riunioni dell'ufficio di presidenza del consiglio, per le riunioni del consiglio, per le conferenze dei capigruppo;
b) per le riunioni di giunta;
c) per le riunioni delle commissioni.

La predetta norma non si applica per i consiglieri che a qualsiasi titolo ed in qualunque circostanza dovessero far uso del mezzo di proprietà della Regione.

Art. 8.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazioni ai capitoli 10 e 160 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi futuri la spesa graverà sugli analoghi o corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 9.

Sono abrogati la legge regionale 2 novembre 1977, n. 38 e l'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 febbraio 1979

VERRASTRO

(2384)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. 1.

Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 31 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra la regione Calabria e la regione Campania, approvati con legge regionale.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti della regione Calabria nel consiglio di amministrazione dell'istituto avviene con schede limitate a due voti.

Art. 3.

Il contributo della regione Calabria previsto alla lettera b) dell'art. 15 dell'accordo allegato alla presente legge è stabilito in lire 300 milioni.

All'onere relativo per il 1978 si provvede con imputazione della somma di lire 300 milioni sul cap. 4123104 (« Contributo regionale per il funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito per memoria, e con utilizzazione del relativo importo previsto al cap. 7001101 (« Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali ») dello stato di previsione medesimo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria

Catanzaro, addì 23 gennaio 1979

FERRARA

(*Omissis*).

(1717)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1979, n. 2.

Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo e aprile 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 28 febbraio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle più urgenti esigenze di tutela della pubblica incolumità nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eccezionali eventi sismici del marzo e aprile 1978 la giunta regionale, in aggiunta agli interventi già disposti o in corso di adozione con gli ordinari fondi di bilancio, è autorizzata a disporre anche mediante delega ai comuni interessati ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, interventi di urgenza fino ad un limite massimo di spesa di lire mille milioni.

La giunta regionale provvede in base a progetti funzionali alle urgenti esigenze di consolidamento di abitati nei comuni di Samo, Roccaforte del Greco, San Luca e San Lorenzo, la cui stabilità risulta notevolmente aggravata dagli eventi sismici suddetti.

E' autorizzata, a tal fine, la complessiva spesa di lire 4.500 milioni, così suddivisa:

comune di Samo	lire 1.500 milioni
comune di Roccaforte del Greco . .	» 1.000 »
comune di San Luca	» 1.000 »
comune di San Lorenzo	» 1.000 »

Art. 2.

Per provvedere alla ricostruzione, al riattamento ed al ripristino degli edifici pubblici o di uso pubblico o di altre opere pubbliche di interesse degli enti locali, nonchè per la concessione di contributi per la ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati distrutti o danneggiati dagli eventi di cui al precedente articolo, è assegnata, ai seguenti comuni della provincia di Reggio Calabria, la somma per ciascuno indicata:

Roccaforte del Greco .	lire 1.500 milioni
San Lorenzo	» 1.500 »
Bruzzano Zeffirio	» 2.000 »
Palizzi . .	» 1.500 »
Samo .	» 1.500 »
Condofuri . . .	» 1.500 »
Bagaladi	» 500 »
Bova Marina	» 500 »
Caraffa del Bianco	» 500 »
Casignana	» 500 »
Montebello Jonico	» 500 »
Sant'Agata del Bianco	» 500 »
Staiti	» 500 »
Reggio Calabria	» 500 »

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di ciascuno dei comuni indicato nel precedente art. 2, nei limiti dello stanziamento, determina con propria delibera:

a) la spesa che, eventualmente si intende destinare alla ricostruzione, riattamento o ripristino di opere pubbliche o di edifici di uso pubblico, con specificazione dei singoli interventi e dei relativi importi;

b) la spesa che, eventualmente si intende utilizzare per acquisizione ed urbanizzazione di aree del territorio comunale indicate in elaborato grafico allegato alla delibera, da destinare per l'assegnazione di suoli a privati destinatari di contributi per la ricostruzione di immobili urbani distrutti, ove non sia possibile la ricostruzione in sito;

c) la spesa che s'intende destinare per la concessione di contributi a privati proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per la ricostruzione, il riattamento od il ripristino degli stessi.

Art. 4.

Le deliberazioni dei consigli comunali, nella parte relativa alla lettera *b*) del precedente art. 3, concernenti le scelte delle aree, costituiscono adozione di strumento urbanistico nel caso in cui il comune ne sia sprovvisto.

Le stesse deliberazioni, qualora per le aree indicate sia prevista diversa destinazione nello strumento urbanistico vigente, costituiscono adozione di variante allo strumento medesimo.

Art. 5.

Agli interventi da attuarsi nei limiti della spesa ammessa e sulla base dei deliberati dei comuni ai sensi delle norme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 6.

I comuni indicati all'art. 2 della presente legge, nei limiti di spesa dagli stessi deliberata ai sensi della normativa di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, sono autorizzati a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione, il riattamento od il ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e consistenza.

La ricostruzione può essere effettuata in sede più adatta del territorio comunale e con strutture e dimensioni diverse, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

Ai fini di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascun comune è insediata una commissione composta dal sindaco, che la presiede, da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal consiglio, da un tecnico in servizio presso gli uffici regionali del genio civile, designato dal presidente della giunta regionale, dal tecnico comunale, ove esista e da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale adotterà, con propria delibera, un regolamento per la determinazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria dei privati possessori di fabbricati colpiti dal sisma, aventi diritto al contributo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1978.

La commissione, sulla base delle domande intese ad ottenere il contributo per ricostruzione, riattamento o ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma, formerà entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva del regolamento di cui al precedente comma, una graduatoria degli ammessi al beneficio.

Art. 7.

I contributi previsti dal precedente art. 6 per ricostruzione, riattamento o ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione possono essere concessi sullo ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o questi siano distrutte o perdute si provvede tramite l'ufficio tecnico erariale.

L'ammontare del contributo per la ricostruzione non può superare la somma di lire 15 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello del contributo per riattamento o ripristino non può superare lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta a favore dei beneficiari, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo stesso.

Il rimanente importo fino alla concorrenza del 90 per cento dell'ammontare del contributo, determinato ai sensi dei commi precedenti, è corrisposto in base a stati di avanzamento. Il residuo 10 per cento viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori da eseguirsi a cura del comune entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 8.

Le domande per la concessione di contributi previsti dall'articolo precedente, corredate di una stima tecnica di massima del danno subito e degli interventi da effettuare, debbono essere presentate ai comuni interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La delibera di adozione del regolamento di cui al quarto comma dell'art. 6 fisserà il termine entro il quale i beneficiari del contributo dovranno presentare la necessaria documentazione.

Entro i successivi novanta giorni a cura dei comuni stessi, verranno pubblicati gli elenchi-graduatoria approvati dal consiglio comunale con delibera con la quale si determina l'ammontare dei singoli contributi concessi.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti elenchi, i privati beneficiari di contributi presenteranno all'ufficio tecnico comunale, per i provvedimenti di competenza gli occorrenti elaborati tecnici vistati dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria ai fini delle norme in materia di edilizia asismica.

Art. 9.

I comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 2, e che, ai sensi dell'art. 3, abbiano deliberato la destinazione, parziale o totale, del finanziamento regionale per la concessione di contributi a privati proprietari di fabbricati colpiti dal sisma, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei privati interessati, trasmetteranno ai competenti uffici della giunta regionale gli elenchi-graduatoria formati dalla commissione di cui al precedente art. 6, debitamente approvati dal consiglio comunale.

In detti elenchi-graduatoria dovranno risultare le generalità complete dei privati riconosciuti ammissibili a contributo e gli importi del danno accertato e del contributo concesso dal comune per ciascuna unità immobiliare.

Entro il limite di spesa assegnato con la presente legge al comune e dallo stesso destinata per contributi a privati e nei limiti della disponibilità posta dallo Stato a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 4-*bis* aggiunto al decreto-legge n. 225 del 1978 con legge 27 luglio 1978, n. 394, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune anticipazione di spesa ai fini della erogazione dei ratei del contributo concesso a termini del precedente art. 7.

Art. 10.

L'area di sedime del fabbricato distrutto, ove la ricostruzione del fabbricato avvenga su suolo assegnato dal comune gratuitamente, resterà acquisita al patrimonio comunale che la destinerà ad usi di interessi generali.

Art. 11.

Per provvedere alle indilazionabili esigenze di trasferimento dei centri abitati di Ferruzzano e Bova, particolarmente colpiti dagli eventi sismici del marzo e aprile 1978, i comuni interessati sono autorizzati a bandire entro novanta giorni, nei limiti di spesa assegnata, appalti-concorso per la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori nel rispetto delle norme vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli.

E' autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per la realizzazione dell'intervento relativo a Ferruzzano e di lire 4.500 milioni per quello relativo a Bova.

Art. 12.

Il comune interessato potrà indire l'appalto-concorso mediante pubblicazione di uno o più bandi, previo parere del comitato regionale tecnico amministrativo.

Il comune, a domanda degli aventi diritto, da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà destinare parte della spesa assegnata per il trasferimento dell'abitato alla concessione di contributi per la costruzione di alloggi singoli da realizzare su suolo assegnato dal comune nell'ambito delle aree prescelte per il trasferimento.

Alla concessione dei contributi si procederà con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 13.

Gli elaborati presentati dalle imprese saranno esaminati da una commissione giudicatrice così composta:

1) ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Reggio Calabria che la presiede;

2) da un geologo, designato dall'ordine professionale;

3) da un esperto urbanista, designato dall'istituto superiore di architettura di Reggio Calabria;

4) da tre tecnici, designati dal consiglio comunale di cui uno espresso dalla minoranza.

Alla successiva realizzazione delle opere i comuni provvederanno applicando le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli alloggi realizzati dai comuni, saranno assegnati in proprietà agli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia residenziale.

Art. 14.

Qualora per il trasferimento del centro abitato non esista un'area idonea già prescelta da commissioni incaricate dalla Regione a seguito della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio del comune interessato, prima di indire l'appalto-concorso, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicherà l'area occorrente al nuovo insediamento e trasmetterà immediatamente la delibera alla giunta regionale.

Per la verifica dell'idoneità dell'area indicata, la giunta regionale, nei successivi quindici giorni, insedierà l'apposita commissione tecnica composta da sette componenti dei quali quattro nominati dalla giunta medesima e tre designati dal comune interessato.

La commissione nominata ai sensi del presente articolo, entro trenta giorni dall'insediamento, rassegnerà la propria relazione al presidente della giunta regionale che la inoltrerà al comune interessato.

Nei successivi quindici giorni il consiglio comunale delibererà in via definitiva circa la destinazione dell'area ritenuta idonea dalla commissione anzidetta.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 30.000 milioni, si farà fronte con la pari somma stanziata dallo Stato ed assegnata alla regione Calabria con decreto-legge 26 maggio 1978, n. 223, modificata con legge 27 luglio 1978, n. 394.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1979

FERRARA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1979, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 28 febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1979 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1979, all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio di previsione 1978 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti di bilancio esclusivamente per le spese relative ai contributi trentacinquennali a favore dei comuni, province ed altri enti, per le spese di funzionamento relative ai servizi generali, nonchè per le spese di cui ai capitoli 2111103 - 2112202 - 2132201 - 2141201 - 2222102 - 2222103 - 2231203 - 2233201 - 2233204 - 2323201 - 3121101 - 3131101 - 3131202 - 3221105 - 3313101 - 4111102 - 4122103 - 4124101 - 4231102 - 4241101 - 4312101 - 4322101 - 4331101 - 4341101 - 4343101 - 4343102 - 4352101 - 5112102 - 5122201 - 5123101 - 5223101 - 6112101 - 6112102 - 6132102 - 6133101 - 6133102 - 6221101 - 6311101 - 8010301 - 8020301, purchè utilizzabili sulla base di criteri o parametri oggettivi fermo restando il rispetto delle procedure e delle competenze degli organi istituzionali.

La giunta regionale è altresì autorizzata a definire tutti gli adempimenti tecnico-contabili al fine di consentire la gestione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti, di assicurare l'accertamento e la riscossione delle entrate relative all'esercizio 1979 e di garantire la compatibilità delle spese autorizzate con le risorse finanziarie attribuibili all'esercizio 1979.

E' infine autorizzato, nei limiti di cui sopra e per le sole spese di funzionamento, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'azienda forestale demaniale per l'anno 1979 sulla base del bilancio di previsione 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 febbraio 1979

FERRARA

(2586)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, riguardante promozione dell'attività cooperativa nella regione autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 dell'11 dicembre 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 1° febbraio 1979, all'art. 4, lettera *b*), in luogo di: «... designati dalla *fétaines;*», leggasi: «... designati dalla *Fédération régionale des coopératives valdôtaines;*».

(2774)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790970)